

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

2.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ODDO BIASINI E ALDO ANIASI

INDICE

PAG.	PAG.
Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).	
(Discussione e rinvio alla Commissione degli atti del procedimento):	
PRESIDENTE 39, 43, 47, 48, 56, 62, 67, 71, 72, 79, 80, 81, 83	
CASINI CARLO (DC) 80	
CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind.), Segretario 47	
FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 62, 66	
MARTORELLI FRANCESCO (PCI), Relatore 39, 60	
MELEGA GIANLUIGI (PR) 56, 60, 61, 62	
MELLINI MAURO (PR) 53, 62, 67	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 71	
ROMANO DOMENICO (PSI) 79	
	SPAGNOLI UGO (PCI) 48, 49, 53
	TEODORI MASSIMO (PR) 72
	VITALONE CLAUDIO (DC), Relatore . . . 43, 81
	Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 21 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).
	(Discussione e rinvio alla Commissione degli atti del procedimento):
	PRESIDENTE 84
	BONFIGLIO ANGELO (DC), Relatore . . . 85, 86
	Votazione delle proposte di rinvio alla Commissione 87

La seduta comincia alle 10,15.

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

Ricordo che nella seduta comune del 6 dicembre 1983 il Parlamento si esprime per la rimessione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa degli atti relativi al procedimento di accusa n. 299/VIII, per un ulteriore supplemento di indagini, come previsto dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

A conclusione di tale supplemento di indagini, la Commissione stessa ha presentato una relazione ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martorelli.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che è con vero rammarico, se non con sofferenza, che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa presenta una relazione intesa ad ottenere una nuova proroga. E questa mi pare sia la terza volta che la Commissione parlamentare presenta una siffatta relazione. Devo dire che non è che la Commissione parlamentare non abbia ben utilizzato il termine di quattro mesi, già concessi con deliberazione del 3 dicembre 1983. Ritengo che la Commissione parlamentare abbia lavorato intensamente e dispiegato un'attività istruttoria sul territorio della Repubblica, ma anche sul piano internazionale, davvero intensa. Alcuni risultati la Commissione parlamentare li ha raggiunti: per esempio, per quanto riguarda il territorio nazionale, la Commissione ha conseguito quello che era possibile conseguire, ascoltando, nel corso di questi quattro mesi, dodici persone, che hanno fornito utili indicazioni; e su questo piano non crediamo ci sia altro da aggiungere.

Abbiamo invece incontrato maggiori difficoltà sul piano internazionale, per dare esecuzione alle nostre commissioni rogatorie. Riteniamo sia utile e importante che queste abbiano alla fine un esito.

Quel che voglio dire, onorevoli colleghi, è che certamente non ci sarà una quarta richiesta di proroga: alla fine del periodo

che il Parlamento riterrà di concedere per la proroga dell'istruttoria, ci fermeremo dove saremo arrivati, e raccoglieremo e daremo sistemazione agli elementi che saremo stati in grado di mettere insieme.

Vi sono, certamente, difficoltà oggettive che derivano dalla natura e dalla complessità dell'indagine; epperò anche difficoltà che derivano dalla composizione, dalla struttura di questo curioso organismo politico-giudiziario che è la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa: si tratta di un pubblico ministero-giudice istruttore con venti teste. Già questo rende difficile l'iniziativa e l'attività della Commissione.

Al di là delle singole volontà, comunque, questo organismo si muove piuttosto, per un clima politico generale, secondo il criterio della «ragione di maggioranza», più che della «ragione di Stato». Non voglio con questo aprire alcuna polemica: probabilmente era così anche quando il Senato, costituito in alta corte di giustizia, dovette giudicare il ministro Nunzio Nasi: anche in quel caso ci fu una «ragione di maggioranza» che sollecitò appunto quei parlamentari a condannare quel ministro. Ora ci sono ragioni di maggioranza che suggeriscono il più delle volte — anzi, potrei dire sempre — di assolvere i ministri.

Come ho già detto, non intendo aprire una polemica di questo tipo. Dico tuttavia che questa nostra esperienza, che ci porta per la terza volta a richiedere un supplemento istruttorio, dice moltissimo sulla necessità di una riforma profonda e seria di un istituto che non risponde a una esigenza di giustizia, se è vero che noi siamo un organo politico, sì, ma anche un organo giudiziario.

Non più proroghe, dunque. Diciamo questo anche nella consapevolezza che nel procedimento in questione la Commissione ha lavorato alacremente; anzi, per rendere più spedito il lavoro istruttorio, la Commissione ha dato ampia delega ai due relatori, al collega senatore Vitalone ed a me, per gli adempimenti conseguenti. La nostra azione si è indirizzata

alla ricerca di fonti di prova che fossero le più appropriate. Debbo dire che in una materia come la nostra una prova importante, che avrebbe fornito elementi di valutazione utilissimi, è la prova generica; e le nostre rogatorie internazionali si muovono in gran parte appunto su questo piano. La prova specifica, testimoniale, per esempio, ci ha dato, qua e là, elementi utili; ma nel suo complesso non si può certo assumere come una prova regina, mentre invece, a mio giudizio, in questo tipo di procedimento è molto importante la prova critica, cioè la valutazione critica sul complesso degli elementi. Se questa è la regina delle prove in qualsiasi tipo di processo penale, in questa materia è utilissima, perché colma i vuoti derivanti dalla mancanza di elementi della generica e della specifica.

Sono convinto che gli spezzoni di prova generica, gli elementi di prova specifica, ma soprattutto la forza e la robustezza della prova critica metterebbero il Parlamento in condizione di formulare un giudizio non completo, non assoluto su tutta la vicenda, però già rendono il Parlamento in grado di cogliere una parte della verità, ed una parte della verità da rimettere, onorevoli colleghi, alla competenza della Corte costituzionale. Ma non apro una parentesi di questo tipo, perché non siamo in sede di esame di merito.

Noi cerchiamo di raccogliere tutto quello che è possibile proprio sul piano della prova generica, che assumiamo come terreno importante di indagine. Perché? Per il motivo che il dato oggettivo dei 17 milioni di dollari trasferiti alla società Sophilau sono affluiti su un conto della società della Banque Suisse di Ginevra; da questa banca sono affluiti poi al Credito Svizzero e ad altre banche in una miriade di conti che fanno prefigurare una molteplicità di cosiddetti mediatori: da qui l'interesse per questo tipo di prova generica. Certo, se noi conoscessimo già i nomi dei titolari dei conti, che non possono essere nomi italiani perché è assurdo pensare che un italiano non abbia la copertura di un altro nome, magari di una società straniera, in simili affari, avrem-

mo già una strada sicura per arrivare comunque, pure se per vie tortuose, alla conoscenza dei reali percettori.

La nostra indagine in Svizzera in fondo era motivata da questo, dall'esigenza di conoscere i titolari dei conti, dall'esigenza di sapere se il denaro è ancora presso questi conti e dall'esigenza di conoscere, di sentire le persone che hanno diretto la società Sophilau nel suo periodo di vita svizzera (mi riferisco, per esempio all'avvocato Amaudruz che ha trattato la compravendita di azioni di questa società). Ecco, era importante per noi prendere visione dei libri contabili della società Sophilau; a Lugano era importante conoscere il percorso dei 3 milioni e mezzo di dollari che la Tradinvest Bank, una finanziaria dell'ENI, ha anticipato per conto dell'AGIP, perché le procedure per il trasferimento all'estero del denaro non erano ancora perfezionate.

Su queste procedure e su questo passaggio di 3 milioni e mezzo di dollari dalla Tradinvest Bank alla Sophilau per conto della IEOC e sul ritorno degli stessi 3 milioni e mezzo di dollari, le carte che abbiamo avuto modo di esaminare fino a questo momento non ci sembra che documentino alla perfezione questa operazione. E questa cifra si avvicina a quella di altri conti che sono in altre banche, e che sono stati anche oggetto di esame da parte del giudice ordinario; può essere soltanto un'analogia, tuttavia è importante.

Un altro elemento importante, che era contenuto appunto nelle nostre rogatorie, era il sequestro dei 17 milioni di dollari. Noi sappiamo dove sono i 17 milioni di dollari e ne abbiamo chiesto il sequestro penale. Su questo punto abbiamo già avuto un «no» secco: i soldi non si sequestrano — ci hanno detto — perché non c'è il sospetto che siano valori provenienti da reato. Qui apro una breve parentesi, perché ci troviamo di fronte ad un atteggiamento delle autorità elvetiche veramente incomprensibile nei confronti della giusta applicazione delle norme della Convenzione internazionale di Strasburgo del 1959. Questo giudizio sulla valenza penalistica riguarda il merito e l'autorità ri-

chiesta non può sostituirsi a quella richiedente nella valutazione di merito. Di questi intoppi sul territorio elvetico ne abbiamo trovati anche altri; ad esempio la questione della doppia incriminazione. Ci è stato detto, infatti, che possono prestarci assistenza giudiziaria per un fatto previsto come reato dalla legge italiana e da quella svizzera, ma solo se anche loro possono perseguire tale reato. Si confonde, cioè, la doppia incriminazione con la doppia perseguibilità. Questo ovviamente non è possibile. Se un omicidio, infatti, è commesso in Italia, si persegue in questo paese e non nel territorio elvetico.

A questo proposito, nell'ordine del giorno presentato, chiediamo che il Governo italiano aiuti la Commissione inquirente a superare queste divergenze interpretative incontrate con le autorità elvetiche; divergenze interpretative che — mi si lasci dire — hanno molto del pretestuoso.

Alle nostre rogatorie le parti si sono opposte ed il giudice ginevrino deciderà fra 15 o 20 giorni. Le parti potranno ricorrere prima in appello e poi al tribunale federale ma, a questo punto, è importante sapere quali saranno le determinazioni del giudice ginevrino.

Nel corso dei quattro mesi di proroga concessi dal Parlamento ci siamo anche imbattuti in un'altra traccia, che abbiamo cercato di utilizzare nel migliore dei modi. Un tale avvocato Giordano, funzionario dell'ENI, ci ha scritto e poi ci ha detto di persona che il percorso delle tangenti o di parte delle tangenti partiva dalle banche svizzere, passava per una certa società Montana di Vienna e da questa società raggiungeva la Società acqua pia antica marcia di Roma. Abbiamo controllato questa ipotesi ed abbiamo verificato che effettivamente dalla società Montana e dalla banca Gebruder, che appartiene alla società Montana per il 44 per cento, è partito un rivolo molto grosso di denaro che giunge, attraverso la SIDIT di Florio Fiorini, alla Società acqua marcia di Roma. In effetti, 2 milioni e 700 mila azioni della società Acqua Marcia, pari al 13,50 per cento del capitale sociale di questa società, sono state acquistate anche

con soldi della Gebruder, cioè della Montana. Si tratta ora di verificare se vi sia un rapporto tra le banche svizzere che ci interessano e la banca Gebruder; rapporto che non abbiamo ancora potuto verificare per l'opposizione del giudice di Vienna che non ha consentito, credo per ragioni di segreto bancario, la conoscenza di questi percorsi. Abbiamo quindi rinnovato la nostra rogatoria per acquisire maggiori elementi di conoscenza.

Desideriamo che questa attività rogatoria esplicata sul territorio svizzero e su quello austriaco giunga ad una conclusione e, come ho già detto, per quanto riguarda la confederazione svizzera le conclusioni dovrebbero essere abbastanza prossime, poiché la decisione del giudice è prevista tra 15 o 20 giorni.

Abbiamo anche ritenuto importante ascoltare il dottor Umberto Ortolani in Brasile, che non può non essere a conoscenza di questa complessa vicenda. Lo interrogammo già a Ginevra agli inizi della nostra indagine ed ora che siamo alla conclusione è importante conoscere l'opinione di un uomo che a Ginevra ci disse di non far parte della P-2, cosa che invece dopo ha riconosciuto. Nella vicenda ENI-Petromin la P-2 c'è sempre, dal principio alla fine. È qui che la prova critica assume un vigore eccezionale. Licio Gelli c'è dal principio alla fine, Ortolani c'è senz'altro al principio e conosciamo le polemiche con l'onorevole Formica e le sentenze del tribunale di Roma. In tutto il percorso di questa vicenda l'ENI-Petromin si presenta puntualmente. A Castiglione Fibocchi, nella casa di Licio Gelli, vengono trovate tutte le pratiche che riguardano il trasferimento all'estero dei denari, insieme ad un diario del senatore Stamatii, che racconta per filo e per segno come si è sviluppata questa vicenda.

Ma voglio ricordare che tutto il gruppo del commercio estero che si è occupato di questa vicenda apparteneva alla P-2; e, se andiamo a vedere bene, tutti gli uomini della vicenda ENI-Petromin in fondo sono uomini della P-2.

Voglio anche ricordare che qualcuno di questi personaggi ci ha detto che nel cor-

so della vicenda vi sono state anche telefonate di minacce alla moglie di Gelli, di minacce ai figli; quindi, anche pagine «gialle», che ripercorriamo in questa vicenda e che sono ritornate in un altro momento, alla fine, a Parigi, quando siamo andati, il senatore Vitalone ed io, per l'importante confronto tra Parviz Mina, l'intermediario originario indicato, e il dottor Carlo Sarchi dell'ENI.

Parlando della P-2 voglio ricordare l'autorevole opinione del Presidente del Consiglio Craxi, che, sentito dalla Commissione P-2 l'8 febbraio 1984, ha dichiarato di essersi imbattuto, in occasione della vicenda ENI-Petromin, in un enorme macigno, in una forza terribile, una forza addirittura capace di sostituire il Presidente della Repubblica. Ha detto il Presidente Craxi: «La P-2 è una placca di controllo e di influenza sulle attività pubbliche. La P-2 si prospetta disegni politici di vasta portata, che investono il futuro del paese». Inoltre, il Presidente Craxi sostiene: «Non è credibile che quel 7 per cento della intermediazione sia una pretesa saudita», ha detto: «C'è del marcio in Danimarca», ripetendo l'espressione di Shakespeare nell'*Amleto*.

Lo stesso Parviz Mina un mese fa a Parigi, cercando di rettificare il risultato di un precedente interrogatorio, ha detto ad un certo punto al senatore Vitalone e a me: «Onorevoli Senatori, sappiate che io corro un pericolo di vita! Voi mi fate tante domande, ma io rischio la pelle!».

Questa è una cosa enorme! Ma pericolo di vita da quale fonte? Non voglio fare un'indagine di questo tipo; dico soltanto che, se Parviz Mina rischia la pelle rivelando quello che sa, non so se in Danimarca o in Arabia Saudita, del marcio sicuramente c'è! E poi, lasciatemi dire che lo Stato italiano non può imbarcarsi in contrattazioni per approvvigionamenti di petrolio che mettono in pericolo la vita della gente! Questa è la cosa assurda: ecco perché qui siamo di fronte ad un fatto comunque illecito! E l'illiceità risulterebbe anche se non credessimo a Parviz Mina, se affermassimo che la sua è una simulazione, una buffonata! Ma perché vuole

simulare un attentato alla sua vita? Se lo vuole simulare, vuol dire che del marcio c'è comunque! Ecco perché il processo si sostanzia attraverso la prova critica di elementi molto forti.

Ma dove sta scritto che si può corrompere un cittadino straniero? Lo dissi in altra occasione in quest'aula che questo è contrario al diritto positivo italiano: se un pubblico ufficiale italiano, cioè, corrompe un arabo o uno scandinavo, commette certamente un fatto illecito penalmente sanzionabile, L'onorevole Andreotti da questi banchi mi rispose dicendo che è un fatto contrario anche al diritto naturale. Come possono i rapporti tra gli Stati e tra i popoli articolarsi attraverso fatti di corruzione?

Ecco, noi abbiamo fatto passi avanti, onorevoli colleghi, signor Presidente; abbiamo acquisito elementi importanti e, sul piano della prova critica, insieme agli spezzoni di prova generica e di prova specifica, mi sentirei tranquillo di formulare un giudizio per la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale di un ministro e di un complesso di laici.

«C'è del marcio in Danimarca»: una parte di questo marcio lo abbiamo scoperto e credo che il lavoro da noi svolto fino a questo momento abbia comunque reso un servizio positivo al nostro Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vitalone.

CLAUDIO VITALONE, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proroga che il Parlamento in seduta comune ci ha accordato il 6 dicembre dello scorso anno ha certamente consentito l'acquisizione di materiale probatorio di grande interesse e tuttavia non ha consentito, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, di perfezionare tutte le indagini che ci erano state delegate e al cui complessivo esito avevamo riservato la formulazione dei pertinenti giudizi di merito sulla vicenda.

Con la relazione che abbiamo trasmesso all'Assemblea il 18 aprile di quest'anno, abbiamo fornito una succinta

indicazione delle attività svolte ed abbiamo formulato anche un programma di lavoro che intendiamo realizzare, se il Parlamento confermerà l'esigenza di esaurire tutti gli accertamenti già delegati il 6 dicembre, accertamenti che il decorso del termine non ha consentito di esaurire e che ad unanime avviso della Commissione sono non rinunciabili in un contesto di prova che esige, attesa la rilevanza del tema decisorio, il massimo della trasparenza, il più assoluto rigore metodologico, il più attento impegno nel verificare, alla stregua di riscontri obiettivi e precisi, l'attendibilità degli apporti della prova specifica.

Il lavoro sin qui svolto è stato rigorosamente ispirato alla ferma convinzione che nulla dovesse essere tralasciato pur di offrire al Parlamento un quadro valutativo completo, convincente, affrancato da congetture e da ombre e saldamente ancorato ai fatti ed alla loro rigorosa efficacia dimostrativa.

Noi non abbiamo rifiutato alcuna proiezione dell'istruttoria, nonostante una cospicua serie di elementi di giudizio già consentisse di orientare le nostre valutazioni e fosse idonea a fondare le conclusioni che la Commissione, nei suoi poteri istituzionali, dovrà rassegnare al Parlamento. Il serrato confronto dialettico cui abbiamo sottoposto tutti i momenti salienti della vicenda processuale non ha mai registrato chiusure pregiudiziali; e — attesa la unanimità riscontrata in tutte le deliberazioni su fatti significativi dell'indagine — è stato di arricchimento e di stimolo per proseguire in una ricerca, che è sempre stata appassionata ed attenta, della verità.

Sono certo che uguale ispirazione ci governerà se, come noi auspichiamo, il Parlamento approverà le scelte da noi compiute, condividerà le indicazioni che abbiamo suggerito.

Qui, in ragione della assoluta atipicità del momento procedimentale, mi asterrò da qualunque anticipazione di giudizio. Svolgerò soltanto delle brevi considerazioni aggiuntive a quelle già contenute nella relazione scritta, cui rinvio per ogni

più ampia ed organica lettura della vicenda, riservando all'eventuale replica i chiarimenti e le delucidazioni che il prosieguo del dibattito parlamentare suggerisse o rendesse necessari.

In via di assoluta sintesi, così come ha ricordato il collega Martorelli, ricorderò che le ragioni che ci inducono a sollecitare dal Parlamento la concessione di una proroga istruttoria, risiedono pressoché esclusivamente nello svolgimento di attività rogatorie già tutte puntualmente avviate, nel rispetto delle procedure stabilite e dei vigenti accordi internazionali. Purtroppo, i tempi ed i meccanismi di queste procedure (nonostante il più lodevole impegno delle nostre rappresentanze diplomatiche, coordinate dai ministri Cavalchini e Cardì, cui ritengo corretto rivolgere un vivo apprezzamento per l'opera svolta e nonostante la diligentissima attività del nucleo della Guardia di finanza che ha sempre ed intensamente collaborato con la Commissione e con i relatori) si sono rivelati scarsamente sintonici e adeguati alle nostre esigenze, tenuto conto specialmente dei vari passaggi deliberativi cui ogni richiesta di assistenza giudiziaria, a livello internazionale, deve essere sottoposta; tenuto conto altresì della particolare natura degli interessi in gioco sui quali la ricerca probatoria è destinata ad incidere. Si tratta di interessi spesso gelosamente custoditi dagli interessati, con il ricorso alle più diverse moratorie consentite dai singoli ordinamenti.

Le proiezioni dell'istruttoria in ambito internazionale sono sostanzialmente cinque: quella avviata presso la Confederazione elvetica, con le commissioni rogatorie dirette alla magistratura ginevrina ed a quella di Lugano; la commissione rogatoria avviata con il Governo austriaco, concernente gli accertamenti imposti dalla necessità di verificare la fondatezza delle indicazioni fornite dall'avvocato Giordano, funzionario dell'ENI, circa il tragitto che sarebbe stato compiuto dalle cosiddette tangenti dalla Svizzera al Venezuela, da Caracas a Vienna, per rifluire definitivamente in Italia sotto forma di finanziamenti finalizzati all'acquisto di

partecipazioni azionarie nella società Acqua Marcia. A Panama risulta costituita, nel lontano 19 luglio 1977, l'ormai nota società Sophilau. Presso la Repubblica federale delle Bahamas, in Nassau, ha sede la Tradinvest Bank del gruppo ENI. In Brasile risiede l'avvocato Umberto Ortolani, la cui escussione (ritenuta necessaria dalla Commissione) è stata sollecitata anche dal difensore avvocato Mario Savoldi. Sono queste le cinque proiezioni.

Come ricordava il collega Martorelli, è certamente importante conoscere quanto l'autorità giudiziaria elvetica sarà in grado di dirci sull'identità dei percettori delle somme corrisposte, a titolo di mediazione. In questa direzione, l'indagine della Commissione ha già conseguito risultati di rilievo, ma è fuor di dubbio che la risposta del giudice ginevrino alle commissioni rogatorie da noi avanzate servirà ad illuminare definitivamente il più importante capitolo della vicenda, quello relativo all'annidarsi o meno di interessi italiani nel contratto di mediazione fra l'ENI e la società panamense. Nell'intervento del 6 dicembre, abbiamo già sottolineato come sia fondata la previsione di una risposta esauriente del magistrato elvetico agli interrogativi che la Commissione ha formulati sulla destinazione delle somme depositate per conto della Sophilau sui vari istituti di credito. Qui io riconfermo la convinzione che la corretta applicazione degli accordi fissati a Strasburgo il 20 aprile 1959 consentirà di superare tutte le obiezioni che sino ad oggi hanno impedito di giungere alla verità. Quanto al problema della tutela dei terzi non concorrenti, che pure è stato sollevato, lo si è ormai espressamente risolto per via dell'articolo 10 della *Loi fédérale sur l'entraide en matière penale*, legge che consente al giudice di comunicare tutte le informazioni inerenti alla sfera segreta di persone «non implicate nel procedimento», quando ciò appaia indispensabile per l'accertamento dei fatti e l'importanza dei fatti stessi lo giustifichi.

Mi sembra senza seria consistenza l'obiezione sollevata da alcune parti private, circa il requisito della doppia incri-

minabilità, che impedirebbe — ai sensi della legislazione svizzera — di dar seguito alla commissione rogatoria. Questo principio, che è espressamente richiamato nella convenzione di Strasburgo (articolo 5, n. 1, lettera *a*) postula soltanto che la fattispecie legale per la quale è richiesta assistenza giudiziaria, sia contemplata tanto nella legislazione dello Stato richiedente che in quella dello Stato richiesto. Il che, ovviamente, non vuol dire affatto che anche la fattispecie concreta debba essere suscettibile di doppia perseguibilità. Si tratta, del resto, di principio presente in tutti gli accordi bilaterali di assistenza giudiziaria, che risponde all'esigenza — universalmente sentita — di non prestare collaborazione internazionale se non per quei fatti che, anche alla stregua del diritto interno, identifichino ipotesi di penale responsabilità. Ed a tale principio si è richiamato il consiglio federale elvetico al momento del deposito degli strumenti di ratifica (20 dicembre 1966), allorché ha subordinato l'esecuzione di richieste di assistenza, che implicino misure coercitive, alla sussistenza della condizione della «doppia incriminabilità».

Parimenti infondata è l'allegazione del segreto connesso all'attività forense, cui sono ricorsi davanti al magistrato ginevrino alcuni testimoni indicati dalla Commissione. Non esiste nel diritto cantonale alcuna dispensa per gli avvocati dall'obbligo di deporre; ma soprattutto le indagini da noi richieste non concernono affatto l'esercizio della professione forense, bensì — e più modestamente — l'esercizio di comuni attività commerciali. Certamente, è prevedibile che le parti interessate propongano impugnazione, contro le decisioni della magistratura di primo grado, alla camera di accusa della corte d'appello di Ginevra ed al tribunale federale di Losanna. Ma ciò non toglie che in tempi ragionevolmente brevi si possa pervenire alla definizione di tutto il contenzioso, acquisendo finalmente quegli elementi di riscontro che ancora mancano alla ricomposizione istruttoria.

Nella corretta evoluzione interpretativa, incoraggiata anche dai recenti muta-

menti normativi, può dirsi che il segreto bancario non è più — nell'ordinamento svizzero — un mito inespugnabile, bensì soltanto un interesse — sia pure di carattere rilevante e generale — protetto non da norme di rango costituzionale, ma da norme di legislazione ordinaria, subordinate — nella gerarchia delle fonti — agli impegni che la Confederazione ha contratto nell'ambito degli accordi internazionali. Talchè non è azzardato affermare che — rispettate dallo Stato richiedente le condizioni imposte dal regime convenzionale, segnatamente per quanto attiene ai presupposti dell'azione ed alla rilevanza probatoria del mezzo istruttorio richiesto — i limiti dell'attività rogatoria non sono più quelli tracciati dalle norme di diritto interno, bensì quelli che — nell'ovvio rispetto delle compatibilità richiamate dall'articolo 5 della convenzione europea — derivassero dall'intesa pattizia.

Se così è, sembra ragionevole presumere che anche la decisione negativa circa il sequestro delle somme versate alla Sophilau, possa essere riesaminata direttamente *ex officio*, ove risultasse che si tratti di beni suscettibili di essere considerati quali *producta sceleris*.

Circa le indagini eseguite a Vienna — con l'assistenza degli organi della sezione economica della polizia federale viennese — nei confronti della società Montana e della banca Gebrüder Gutmann (cui abbiamo dedicato ampi riferimenti nella relazione), esiste una situazione di stallo, determinata da un provvedimento adottato dal pretore viennese, al quale si è rivolto il rappresentante dell'istituto di credito, eccependo l'esistenza di un segreto tutelato dalla legge austriaca.

Per superare questa situazione abbiamo formulato una nuova commissione rogatoria, ampliando l'originario tema fino a ricomprendervi tutte le circostanze non conosciute all'abbrivo dell'indagine e oggettivamente utili per stabilire l'esistenza delle correlazioni, denunciate dall'avvocato Giordano, tra le somme versate alla Sophilau e l'acquisto delle azioni Acqua Marcia.

Soltanto all'esito degli accertamenti

specificati nella rogatoria sarà possibile stabilire se il Giordano ha detto la verità, ovvero se ha mentito per ragioni che dovranno essere eventualmente apprezzate dal magistrato competente.

In Panama — com'è noto — è stata costituita la società Sophilau.

Con il governo panamense abbiamo avviato — per il tramite della nostra rappresentanza diplomatica — una fitta serie di contatti al fine di superare le obiezioni che sono state mosse alla ritualità della nostra richiesta di assistenza giudiziaria. Sono obiezioni collegate soprattutto ad una discordanza esistente tra il testo spagnolo ed il testo italiano del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritto a Panama il 7 agosto 1930 ed entrato in vigore il 1° marzo 1933.

Un'interpretazione riduttrice del trattato, in certa misura autorizzata dal testo spagnolo, ne limiterebbe gli effetti ai procedimenti di estradizione, con esclusione — quindi — delle diverse forme di assistenza giudiziaria non legate alla coercizione. Abbiamo contestato questa interpretazione perché elusiva dello spirito del trattato e contrastata dal coordinamento logico e sistematico delle norme pattizie, oltre che — ovviamente — dalla lettera del testo italiano.

Le nostre osservazioni sono state interamente recepite dalla Farnesina, che ne ha fatto oggetto di note diplomatiche destinate al Governo panamense, nonché di specifiche istruzioni per la nostra ambasciata. Gli ultimi, recentissimi contatti diplomatici lasciano intravedere una buona disponibilità a riesaminare il caso nell'auspicato clima di collaborazione internazionale.

Circa il merito della istanza rogatoria, rimandando alla relazione scritta per ogni migliore dettaglio, la Commissione è della opinione che l'approfondita conoscenza di tutte le circostanze inerenti la costituzione, le modificazioni degli assetti sociali e l'estinzione della società Sophilau, rivestono rilevante interesse ai fini dell'indagine, specie con riguardo alle vicende che ne hanno scandito il trasferi-

mento della disponibilità dagli avvocati Vianor Herrera e Tejada Mora (soci originari con altro non identificato azionista di maggioranza) allo studio Poncet-Amadruz di Ginevra e da questo alla Banca Pictet.

La conoscenza di tali circostanze, che non appare collidere con alcuna prescrizione dell'ordinamento panamense e può essere agevolmente realizzata attraverso le acquisizioni documentali e testimoniali da noi indicate, può consentire di far finalmente luce sulla vera identità di coloro che ancora si nascondono dietro lo schermo di quell'impianto societario.

Per quanto riguarda le Bahamas, gli accertamenti esperiti in Nassau, con l'assistenza del *registrar* designato dall'Alta Corte bahamense, hanno consentito di acquisire un ampio corredo informativo sulla Tradinvest Bank, istituto utilizzato dall'ENI quale banca agente per il pagamento della prima *tranche* di 3,5 milioni di dollari in favore della Sophilau.

Il quadro valutativo offerto dall'attività rogatoria è — in consistente misura — diverso da quello disegnato dalle indagini esperite in Italia presso gli uffici dell'ENI.

Devono essere operate delle adeguate verifiche per chiarire le ragioni di tali dissonanze ed accertare eventuali profili di responsabilità che ad esse potrebbero connettersi.

Per quanto attiene al Brasile, consideriamo la deposizione dell'avvocato Umberto Ortolani particolarmente rilevante per dirimere i molti dubbi affacciati sulla linearità della vicenda non soltanto dal senatore Formica, che fu tra i primi a sollevare il caso, ma anche da altre fonti, che hanno fatto riferimento all'intrusione del noto Licio Gelli nell'esecuzione del contratto di fornitura petrolifera.

L'Ortolani, per vero, è già stato sentito l'11 dicembre 1981 dalla Commissione. Il suo contributo, allora, forse anche per la fase del tutto preliminare delle indagini non fu particolarmente significativo o rilevante. Oggi, in un quadro probatorio di ben diverso spessore e completezza e tenuto conto che l'audizione dell'Ortolani è

stata sollecitata dal suo stesso difensore avvocato. Savoldi, è ragionevole ritenere che il mezzo istruttorio potrà rivelarsi non soltanto conferente, ma forse sperabilmente decisivo per chiarire aspetti non secondari dell'intera storia.

Sono questi, onorevoli colleghi, i motivi che, in succinta esposizione, hanno indotto la Commissione a sollecitare la concessione di una ulteriore proroga da vincolarsi a termini che consentano il superamento delle difficoltà che noi abbiamo incontrato nell'espletamento delle procedure di assistenza giudiziaria a livello internazionale.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno dagli onorevoli Martorelli ed altri e Cristofori ed altri, corredati dal prescritto numero di firme, che propongono la rimessione degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa per un ulteriore supplemento di indagini, da concludersi nel termine di quattro mesi.

Prego l'onorevole segretario di dare lettura dei due ordini del giorno.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario, legge:

«Il Parlamento in seduta comune,

preso atto della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata alle Presidenze delle Camere il 18 aprile 1984;

udite le illustrazioni dei relatori senatore Martorelli e senatore Vitalone;

visti gli atti del fascicolo dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo 6 dicembre 1983 - 6 aprile 1984;

rilevato:

che nel periodo di tempo indicato è stata svolta una complessa attività istruttoria che ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della conoscenza e della valutazione della trattativa ENI-AGIP-Petromin, in particolare in relazione alla eventuale destinazione del com-

penso per intermediazione, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche italiane e comunque all'ingiustificata ed illecita distrazione di denaro pubblico;

che a questo effetto è opportuno e utile continuare e completare le indagini di carattere finanziario e bancario già avviate attraverso Commissioni rogatorie internazionali, in particolare le indagini riguardanti istituti di credito con sede nella Confederazione elvetica e quelle già avviate nel territorio della Repubblica austriaca;

che è opportuno conoscere i nomi dei titolari dei conti bancari relativi al pagamento delle provvigioni in favore della società Sophilau;

che è opportuno procedere all'interrogatorio degli avvocati Amaudruz e Poncet di Ginevra;

che è opportuno anche l'interrogatorio del dottor Egger, funzionario della Banca Pictet di Ginevra, che mise in contatto propri clienti con lo studio legale Poncet-Amaudruz per l'acquisto di azioni della società Sophilau;

che è del pari opportuna l'audizione del dottor Umberto Ortolani già predisposta per l'udienza del 9 maggio avanti la corte federale di San Paolo nel Brasile;

ritenuta l'opportunità che il Governo italiano si renda attivo perché si superino le divergenze di interpretazione della convenzione di Strasburgo del 1959 tra le autorità elvetiche e la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e comunque perché sia facilitato nel miglior modo possibile l'espletamento delle Commissioni rogatorie internazionali predisposte dalla Commissione,

dispone

che ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1984

assegnando a tal fine un termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

«MARTORELLI, SPAGNOLI, FERRI, BELARDI MERLO, LODA, FITTANTE, SAMÀ, PIERINO, PETRUCCIOLI, ZANINI, BELLOCCHIO, BERNARDI ANTONIO, MILANI ELISEO, CERQUETTI, BOCCHI, SASTRO, POLIDORI, RICOTTI, PERNICE, BINELLI, ANGELINI VITO, TREBBI ALOARDI, DIGNANI GRIMALDI, MARGHERI, POLI, STRUMENDO, GASPAROTTO, MARRUCCI, CANULLO, SATANASSI, DE SABBATA, LANFRANCHI CORDIOLI, CONTI, FLAMIGNI, BATTELLO, DI CORATO, BOLLINI, GRANATI CARUSO, POCHETTI, PROIETTI, RIDI, FABBRI, GROTTOLA, CUFFARO, CIAFARDINI, MANNINO ANTONINO, POLLASTRELLI, RANALLI, DONAZZON, DARDINI, PALMINI LATTANZI, MARTELLOTTI».

«Il Parlamento in seduta comune,

vista la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti relativi al contratto ENI-Petromin (n. 299/VIII), presentata alle Presidenze delle Camere, ai sensi dell'articolo 25 del vigente regolamento, il 18 aprile 1984;

attese le conclusioni approvate alla unanimità dalla Commissione circa l'esigenza di disporre di un congruo periodo di tempo per completare le incombenze istruttorie già deliberate;

uditi gli interventi dei relatori ed il seguente dibattito,

dispone

che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, a completamento ed eventuale integrazione delle indagini già svolte, compia un supplemento di

istruttoria e, a tal fine, assegna il termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

«CRISTOFORI, ORSENIGO, ROSSI ALBERTO, RUBINO, MONFREDI, ABETE, SANGALLI, ORSINI GIANFRANCO, VENTRE, TEDESCHI, VINCENZI, ARTESE, ZOSO, CITARISTI, BIANCHI FORTUNATO, PORTATADINO, BIANCHINI, CARRUS, BRICCOLA, PIREDDA, BONFERRONI, PAGANELLI, ZOPPI, ZUECH, SILVESTRI, SINESIO, BROCCA, ZURLO, CATTANEI, QUIETI, MENSORIO, BRESSANI, ZAMBON, BERNASSOLA, PICANO, ASTORI, RUSSO GIUSEPPE, ROSATTINI, BONIFACIO, MEMMI, AZZOLINI, NENNA D'ANTONIO, CASINI CARLO, PELLIZZARI, TESINI, SAVIO, BIANCHI DI LAVAGNA, D'AIMMO, LARUSSA, ANDREONI, CAMPAGNOLI, COMIS, SULLO, USELLINI, JERVOLINO RUSSO, ANGELINI PIERO, BOSCO MANFREDI, CACCIA, CIRINO POMICINO, DAL MASO, MANCINI VINCENZO, MATARRESE, MEROLLI, RABINO, RIGHI, ZARRO, SPITELLA».

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, la riunione di oggi del Parlamento in seduta comune merita alcune riflessioni e considerazioni che intendiamo fare anche per trarne alcune conclusioni.

Il Parlamento in seduta comune si riunisce — mi pare per la terza volta — per concedere una proroga per le indagini ENI-Petromin: un fatto unico, che non ha alcun precedente e che comincia — lo debbo confessare — a destare qualche preoccupazione. La riforma dei procedimenti d'accusa aveva inteso delimitare nettamente l'ambito temporale entro il quale i processi si sarebbero dovuti svolgere: sei mesi, più tre mesi di proroga richiesta e concessa dal Presidente, più, eventualmente, una proroga di quattro

mesi concessa dal Parlamento in seduta comune. Ora questo processo è sostanzialmente davanti alla Commissione per i procedimenti d'accusa dal 5 dicembre 1979, e da quattro anni e mezzo vi staziona attraverso procedure di archiviazione e di riapertura delle indagini. Sono indagini che si sono aggiunte a quelle della Commissione bilancio, dell'autorità giudiziaria e che dall'ambito italiano si sono diffuse in diverse parti del mondo. Per la prima volta, inoltre, si chiede — ed è questo il secondo punto all'ordine del giorno — la proroga per un altro processo, anche questo pendente da tempo (dal 5 novembre 1981) davanti alla Commissione per i procedimenti d'accusa, e per il quale nel corso di questa legislatura nessun dato istruttorio è stato compiuto, al di là dell'acquisizione di alcuni documenti. E tra pochi giorni, signor Presidente, il Parlamento in seduta comune sarà nuovamente chiamato a pronunciarsi su un'altra richiesta di proroga.

Ritengo, perciò, di dover sottolineare questi fatti, sui quali ritornerò, come ulteriori motivi di preoccupazione sullo stato delle cose riguardo alla Commissione per i procedimenti d'accusa, per l'idoneità di questa a svolgere la sua attività e perché, a mio avviso, essa costituisce un ulteriore fatto negativo, che si aggiunge ai tanti accumulati notoriamente nel corso di questi ultimi dieci anni.

Ormai ogni processo si esamina soltanto negli ultimi giorni, sotto l'assillo di scadenze, comprimendo le esigenze di quel tanto di istruttoria che almeno giustifichi formalmente l'esistenza della natura inquirente di tale Commissione. È una situazione che ha ragioni oggettive, che si aggiungono a tutte quelle altre che ormai condannano definitivamente questo istituto, e che ne richiedono urgente ed indispensabile la scomparsa; e questo indipendentemente dall'impegno dei suoi componenti.

Credo, infatti, che si debba dare atto ai relatori dell'affare ENI-Petromin, colleghi Martorelli e Vitalone, di avere svolto una buona attività in questi quattro mesi trascorsi dall'ultima proroga concessa

dal Parlamento. Valuteremo i risultati di questa attività se e quando le diverse commissioni rogatorie richieste ad autorità straniere avranno una risposta. Ma resta indubbiamente il fatto che siamo ancora parecchio distanti dall'accertamento della verità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

UGO SPAGNOLI. Tra le varie iniziative assunte (quelle che maggiormente ci consentono di poter dare una risposta positiva alla richiesta di proroga) certamente le più importanti rimangono quelle relative alle richieste alle autorità svizzere, per poter avere riferimenti precisi sulla impostazione dei conti correnti in cui sono affluiti i 17 milioni di dollari trasferiti dall'AGIP alla Sophilau presso la Société de Banque Suisse di Ginevra, e da questa trasferiti, a loro volta, su conti correnti numerati di altri istituti di credito, e per accertare se gli stessi dollari siano ancora giacenti presso gli istituti di credito elvetici.

Ritengo anche importante ottenere i risultati della commissione rogatoria richiesta all'autorità giudiziaria di Lugano per riuscire ad avere lumi sull'anticipazione di 3 milioni e mezzo di dollari effettuata alla Sophilau per ordine della società Tradinvest, a sua volta per conto della IEOC di Panama, tutte società facenti capo all'ENI.

Sono essenzialmente queste — lo ripeto — le ragioni che ci inducono ad una ulteriore richiesta di proroga al Parlamento in seduta comune. Devo dire tuttavia con franchezza agli onorevoli relatori, e a tutti i colleghi, che io considero questa proroga l'ultima possibile, non essendo più consentito protrarre oltre un certo limite la nostra attività di indagine. La Commissione per i procedimenti d'accusa ha il compito di indagare su ipotesi di reati ministeriali, su cui deve giungere a delle conclusioni, e non può trasformarsi né in una commissione di inchiesta né in un organismo di permanente attività giudi-

ziaria, che continui a sviluppare e ad estendere in tutto il mondo attività indagatorie senza ancorarle a precise ipotesi di responsabilità ministeriali, diverse da quelle che sono già in qualche modo ipotizzate, come il collega Martorelli ha riferito.

Voglio dire altrettanto francamente che mi persuadono poco i *raid* centro e sudamericani, alla luce degli stessi risultati che sono stati ottenuti e che il collega Vitalone correttamente ha riferito, per esempio con il viaggio a Nassau. E personalmente sono scettico sui risultati che potranno discendere dalle rogatorie commesse all'autorità panamense, trattandosi di un'indagine che comunque si appoggia ad elementi oggettivi che attengono alla società Sophilau e — devo dire — ad elementi soggettivi, e cioè ai suggerimenti dati a suo tempo dal ministro Andreotti, che è persona troppo esperta perché se ne possano disattendere consigli ed indicazioni.

Sono ancora più scettico sui risultati — che ci interessano, naturalmente, ai fini giudiziari — della rogatoria affidata all'autorità giudiziaria brasiliana per l'audizione dell'avvocato Umberto Ortolani. A parte ogni considerazione sul personaggio, considerazione che di per sé non può essere preclusiva agli effetti del compimento delle indagini (perché la verità va cercata ovunque), non ho compreso molto le ragioni per cui si debba commissionare una rogatoria all'autorità brasiliana per riascoltare un teste che è già stato sentito dalla Commissione, senza avere altro riferimento se non quello di una sua generica richiesta e quello delle contraddizioni emerse tra la sua deposizione e quella dell'onorevole Formica.

Queste mie perplessità si sono accresciute leggendo le dichiarazioni che sarebbero state rilasciate a *L'Espresso* da Ortolani, che ha affermato di nulla sapere e di nulla avere da dire sulla vicenda ENI-Petromin. E sarei davvero sconcertato se per questo tipo di indagine dovesse muoversi, come mi pare sia stato suggerito, l'intera o pressoché l'intera Commissione e non solo, come sinora è stato, i due relatori.

Ebbene, credo che davvero supereremo in questo caso ogni limite non solo di gusto, ma persino di decenza, tenendo conto oltretutto del fatto che alle rogatorie i membri della Commissione possono soltanto assistere, al massimo suggerendo qualche domanda. Credo che le briciole di prestigio rimaste alla Commissione per i procedimenti d'accusa sconsiglino apertamente di prestarsi agli ulteriori, fondati rilievi che ne discenderebbero.

Ma le considerazioni su questa assise di mille parlamentari per concedere due proroghe per processi che si trascinano da anni (ci dobbiamo riferire anche alla proroga di un altro processo che pure da tempo pende davanti alla Commissione), considerazioni che si aggiungono alle infinite altre che abbiamo fatto in tanti anni, mi inducono — e non solo personalmente — a riaprire ancora una volta, in termini di fermezza, il discorso su questo istituto, sulla assoluta inidoneità di tale organismo a rendere una credibile giustizia, e più in generale, sulla assoluta inidoneità di un organismo di giustizia politica o, peggio ancora, di giustizia partitica, a rendere una credibile giustizia.

Ancora una volta ritorniamo — e vogliamo farlo con la massima decisione in questa riunione così solenne — sulle gravi responsabilità di chi vuole mantenere inalterato l'attuale stato di cose, di chi si oppone e contratta, o dilaziona in vario modo, o insabbia ogni tentativo di riforma del procedimento d'accusa. I ritardi che per anni si sono accumulati su questa riforma non dipendono, se non in piccola parte, da difficoltà oggettive, che da tempo potevano essere superate con un minimo di volontà politica, ma dall'utilità, per taluni, di conservare questo istituto, per mantenere integre aree di impunità, per ritardare il più possibile la introduzione di istituti e di procedure nuove che, pur salvaguardando la funzione ministeriale da ingiuste aggressioni, fossero in grado di attuare e di realizzare, anche nei confronti dei ministri, principi di giustizia e di uguaglianza, senza anteporre a tutto l'interesse di parte o l'interesse dello schieramento politico.

Credo che nessun istituto attenda da tanto tempo una riforma quale quella in cui oggi si è arenato il procedimento d'accusa contro i ministri. Una riforma su cui tutti, anche se con toni diversi, sono da anni — da molti anni — d'accordo, assai prima che si cominciasse a parlare di riforme istituzionali. Forse per nessuna riforma si è aperta una divaricazione così impressionante tra parole e fatti, tra condanne e invocazioni di riforma, ed un gioco sottile di rinvii, di insabbiamenti, di dilazioni, una richiesta di pause — lunghe pause — di riflessione, di meditazione, aperte a tempi lunghi o lunghissimi, lasciando comunque che le cose rimanessero immobili, lasciando integre aree di impunità affinché la Commissione inquirente potesse continuare imperterrita a passare da archiviazioni a proroghe.

Ed allora, a queste forze della maggioranza che hanno impiegato sette anni a riflettere, a meditare, a chiedere rinvii, a formulare progetti per poi rinnegarli e presentarne di nuovi, per ricominciare tutto da capo, vorrò ricordare che sette anni fa, quando in quest'aula discutemmo del caso *Lockheed*, da tutti — dico da tutti — i settori, ma soprattutto da quelli dei partiti che oggi fanno parte della maggioranza, vennero mosse accuse gravi e pesanti alle assurdità della giustizia politica, di una giustizia che è considerata contraria ad ogni più elementare principio di amministrazione della giustizia. E forse, alla luce di ciò che avvenne negli anni successivi, si potrebbe pensare che allora tali giudizi fossero stati influenzati dal fatto che, per la prima volta nella storia, la Commissione inquirente aveva chiesto la messa in stato di accusa di un ministro, se tra le voci che allora si levarono in quest'aula, una voce forte e solenne, certo criticabile per alcuni aspetti, la voce di Aldo Moro, che già prima, in un non dimenticato articolo su *Il giorno* aveva sostenuto l'esigenza di una profonda revisione del sistema tracciato dal Costituente, non fosse emersa con forza e con chiarezza esprimendo l'esigenza di porre fine a questo tipo di giustizia, per ridare i processi alla autorità giudiziaria ordinaria.

Si vadano a rileggere quelle pagine, onorevoli colleghi, si rifletta su quel discorso, pure aspro per molti accenti! Diceva che la giustizia politica doveva essere superata, se non si voleva che le sue insanabili contraddizioni finissero di spiazzare le istituzioni e di colpire il prestigio dello stesso Parlamento.

Ma da allora, da quel dibattito di sette anni fa, da quel dibattito in cui corale fu la condanna di un tale sistema, continuamente, nel corso di questi anni, si sono ripetuti, in tutti i settori e in tutte le occasioni in cui il Parlamento in seduta comune si è riunito, duri attacchi, aspre denunce e invocazioni di urgenti riforme, ogni qualvolta il Parlamento ne ha trattato.

Ricordo, in particolare, nel giorno in cui si discusse la vicenda di piazza Fontana, le espressioni critiche, di grande durezza, dell'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, e la sottolineatura dell'urgenza di una riforma. Disse, allora, che non aveva senso impegnare il Parlamento nei riti di una giustizia politica e che era urgente riformare questo istituto. Ma tali duri moniti non si sono più sentiti; non solo, ma non sono stati più ripresi neppure dal partito dell'onorevole Craxi, cui va ascritta la responsabilità di aver fatto saltare al Senato, nella scorsa legislatura, come dirò, la prima ed unica ipotesi di riforma che era stata unitariamente costruita.

Ma come dimenticare ancora l'impegno del primo Governo Spadolini, nel 1981, un impegno collocato tra i temi dell'emergenza morale, come allora si disse? Cito: «Por fine alla giustizia politica, con i suoi sottintesi corporativi e per ciò rivedere l'istituto dell'inquirente, perché nessuno deve pensare che i partiti vogliano proteggere se stessi e perché vi è un problema di credibilità rispetto all'opinione pubblica, che deve sentire il politico uguale a tutti i cittadini». E come dimenticare che negli ormai storici dieci punti che caratterizzarono la costituzione, alla fine dell'agosto del 1982, del secondo Governo Spadolini, fu inserita la riforma della Commissione inquirente, per (cito) «la necessità di correggere le anomali si-

tuazioni di comune evidenza, riscontrabili nel tipo di giustizia politica ancora in atto secondo la procedura della Commissione inquirente?»?

Debbo dire, onorevoli colleghi, che ho apprezzato che il senatore Spadolini abbia ripreso questo tema nel recentissimo congresso del partito repubblicano, nel quadro della questione morale cui il suo intervento ha dato particolare rilievo. Ed ho apprezzato che alla fine sia stato predisposto un altro decalogo, sui temi della moralizzazione, con un solenne impegno che investe tutto il partito repubblicano. È importante, di questi tempi, che si facciano e si dicano queste cose, che si assumano questi impegni, anche se i decaloghi che si susseguono l'uno all'altro mi danno un po' l'idea dei decreti-legge reiterati, di fatti che si rincorrono, senza poi giungere a conclusione. Ma debbo dire, colleghi repubblicani, di avere dubbi profondi sulla coerenza tra parole e fatti. Dal 1981 il vostro partito riveste alte responsabilità di governo, ma sul tema della Commissione per i procedimenti d'accusa nessun passo avanti è stato fatto. Noi speriamo vivamente che con il «secondo decalogo» le cose possano cambiare e attendiamo il partito repubblicano alla prova. Tra l'altro, per la prima volta un esponente di tale partito fa parte della Commissione inquirente. Attendiamo dunque di verificare se vi saranno atteggiamenti nuovi, che non siano condizionati da esigenze di schieramento o da logiche di maggioranza, bensì ispirati a criteri di giustizia e di moralità.

Fino ad ora, però — come ho detto — non vi è stata davvero una spinta reale, ma sostanzialmente una partecipazione negativa, in qualche modo, all'insabbiamento dei progetti di riforma del procedimento d'accusa. Nella scorsa legislatura, infatti, sotto lo stimolo di aspre denunce e della pressione di una opinione pubblica allarmata e scandalizzata, vi fu un fiorire di proposte di legge e di proposte di riforma (tutte — si badi — di iniziativa parlamentare: il Governo si è sempre astenuto dal presentare un qualsiasi progetto, nonostante la riforma della Com-

missione parlamentare inquirente abbia fatto parte del programma di una serie di governi). Quelle proposte di legge non rimasero soltanto un numero tra i tanti che ingombrano gli archivi e contribuiscono alla voluminosità dell'ordine del giorno generale (l'ordine del giorno «grosso», come si dice in linguaggio consuetudinario). Sotto la spinta nostra, ma non solo nostra, nella scorsa legislatura, al Senato, si lavorò per due anni in sede di Commissione interni e affari costituzionali, e si preparò un testo unitario a favore del quale, in Commissione, si pronunziarono pressoché tutte le forze politiche. E — badate — quel testo ha rappresentato la risultante di proposte di legge vertenti tutte all'incirca sulla stessa soluzione e che vennero raggruppate, coordinate e organizzate in un testo che avesse la forza unitaria e la capacità aggregativa per trovare l'approvazione delle Camere.

Giunto quel testo in Assemblea, però, emersero le manovre controriformatrici. Nel maggio 1982 il provvedimento licenziato dalla Commissione fu duramente contrastato, in particolare — e me ne dispiace — dai socialisti, che non solo presentarono emendamenti, ma chiesero una sospensione dell'*iter* di un testo che in realtà andava nello stesso senso di una proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Casalnuovo. La sospensione durò cinque mesi; infine, nella seduta del 20 ottobre 1982, la controriforma operò di nuovo, con un cambio di consegne: il testimone, nella staffetta della corsa all'indietro, venne consegnato infatti dai socialisti ai repubblicani, e sarà il repubblicano Gualtieri, dopo pochi giorni dall'impegno assunto dal Presidente Spadolini di fare della riforma della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa uno dei punti del suo decalogo di governo, ad affossare definitivamente, per l'VIII legislatura, il tentativo di riforma su cui pure per tre anni avevano lavorato insieme tutte le forze politiche: questo avvenne con una richiesta di rinvio in Commissione del progetto di riforma, data la persistenza — si disse — di dissensi all'interno della maggioranza.